

9.4.2014

A7-0147/150

**Emendamento 150**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**A7-0147/2014**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi". Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

*Emendamento*

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi". Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile. ***Gli organismi nocivi sono meno attratti da paesaggi e sistemi di coltura diversificati, in cui i loro cicli riproduttivi nel terreno e nella vegetazione si interrompono, e hanno meno probabilità di stabilirvisi.***

Or. en

9.4.2014

A7-0147/151

**Emendamento 151**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A7-0147/2014**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**Proposta di regolamento**

**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) Un organismo nocivo che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" se viene trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi occorre vietarne l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto in questione, a meno che l'elenco non contenga disposizioni contrarie.

(23) Un organismo nocivo che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" se viene trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi occorre vietarne l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto in questione, a meno che l'elenco non contenga disposizioni contrarie. ***Gli organismi nocivi per la qualità dovrebbero essere trattati secondo il principio della difesa integrata, in linea con la direttiva 2009/128/CE, principio che prevede, se del caso, l'impiego in primo luogo di metodi non chimici nell'interesse comune di combattere la resistenza delle specie nocive, garantendo l'efficacia delle sostanze attive il cui utilizzo è stato approvato, nonché la salute ambientale e pubblica. Ciò si applica agli organismi nocivi per la qualità che, per definizione, sono già stabiliti nell'Unione e per i quali sono disponibili misure***

AM\1026599IT.doc

PE533.809v01-00

***preventive efficaci e realizzabili.***

*(L'emendamento si applica a tutto il testo, là dove si parla di organismi nocivi per la qualità)*

Or. en

*(Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)).*

#### *Motivazione*

*Al fine di combattere contro la resistenza delle sostanze nocive, che rende inefficaci le sostanze attive il cui utilizzo è stato approvato, e di limitare gli effetti sugli organismi non bersaglio, i metodi non chimici andrebbero utilizzati per primi, in linea con il principio della difesa integrata di cui alla direttiva 2009/128 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Ciò si applica agli organismi nocivi per la qualità che, per definizione, sono già stabiliti nell'Unione e per i quali sono disponibili misure preventive efficaci e realizzabili.*

9.4.2014

A7-0147/152

**Emendamento 152**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**A7-0147/2014**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 bis) "spostamento": attività che comprende il trasferimento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da un operatore professionale a un altro lungo un itinerario;***

Or. en

*Motivazione*

*Il concetto di "spostamento" è fondamentale nella proposta di regolamento, eppure non ne è stata fornita una definizione. Ciò comporta incertezza giuridica e confusione e potrebbe provocare azioni arbitrarie da parte dell'autorità competente che violano i diritti fondamentali. Per tale ragione occorre garantire certezza giuridica inserendo una definizione accurata.*

9.4.2014

A7-0147/153

**Emendamento 153**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**A7-0147/2014**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 16 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I siti di privati non sono esclusi dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, né dalle indagini di cui al paragrafo 2.

*Emendamento*

4. I siti di privati non sono esclusi dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, né dalle indagini di cui al paragrafo 2. ***Tuttavia, le misure riguardanti i siti privati dei cittadini sono ammesse soltanto se si ottempera a tutte le seguenti condizioni:***

***a) l'autorità competente deve essere in grado di dimostrare che un rischio fitosanitario specifico deriva da un determinato sito;***

***b) le misure imposte sono valutate tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun caso rispetto alla possibile violazione dei diritti fondamentali, e sono ritenute proporzionate e necessarie;***

***c) le procedure prevedono la possibilità di ricorso e i cittadini interessati ne sono informati;***

***d) i cittadini interessati hanno il diritto di scegliere liberamente un operatore adeguato per eseguire le misure necessarie.***

Or. en

### *Motivazione*

*Se si richia che vengano violati taluni diritti fondamentali si deve provvedere a che tali azioni non siano disposte dalle autorità sulla base di una mera accusa. È necessario garantire una procedura equa e limitare il più possibile l'ingerenza; i cittadini devono inoltre poter scegliere un operatore di fiducia per l'attuazione delle misure necessarie.*

9.4.2014

A7-0147/154

**Emendamento 154**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**A7-0147/2014**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e **delle persone fisiche e**, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;

*Emendamento*

b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;

Or. en

*Motivazione*

*Laddove l'accesso ai siti privati di persone fisiche rappresenterebbe una violazione dei diritti fondamentali, è sufficiente la loro conformità alle misure fitosanitarie attuate dalle autorità. A tale riguardo esistono già procedure amministrative.*

9.4.2014

A7-0147/155

**Emendamento 155**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**A7-0147/2014**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

*Emendamento*

f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci, **tra cui quelle menzionate all'allegato III della direttiva 2009/128/CE**, per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di combattere la resistenza, garantire l'efficacia delle sostanze attive il cui utilizzo è stato approvato e limitare gli effetti sugli organismi non bersaglio, andrebbero seguiti i principi della difesa integrata definiti nella direttiva 2009/128/CE quando ci si occupa di organismi nocivi per la qualità.*

9.4.2014

A7-0147/156

**Emendamento 156**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**A7-0147/2014**

**Proposta di regolamento**

**Allegato 4 – sezione 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o **potenzialmente** infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.

*Emendamento*

g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o **probabilmente** infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.

Or. en

*Motivazione*

*Una mera possibilità non è sufficiente per imporre la distruzione irreversibile di beni e la potenziale violazione di diritti fondamentali. Si deve rispettare il principio di proporzionalità.*

9.4.2014

A7-0147/157

**Emendamento 157**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Hynek Fajmon**

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

**A7-0147/2014**

**Proposta di regolamento**

**Allegato 4 – sezione 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o **potenzialmente** infestati da organismi nocivi da quarantena.

*Emendamento*

d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o **molto probabilmente** infestati da organismi nocivi da quarantena.

Or. en

*Motivazione*

*Una mera possibilità non è sufficiente per imporre la distruzione irreversibile di beni e la potenziale violazione di diritti fondamentali. Si deve rispettare il principio di proporzionalità. Se non si è in grado di produrre prove, perlomeno non dovrebbero esserci forti circa l'infestazione.*